

Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di marzo 2017. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici.

Contents

Imposte sui redditi - Revisione del regime di tassazione del consolidato nazionale di cui agli artt. da 117 a 128 del TUIR.	2
Individuazione di nuove tipologie di utenti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.	5
Dichiarazioni - Modificazioni del modello di dichiarazione “Redditi 2018 – PF” e delle relative istruzioni. Modificazioni del modello 770/2018 e delle relative istruzioni.	5
IVA - Modifica delle informazioni da trasmettere per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, e successive modificazioni.	5
Riscossione – Mod. F24 ELIDE - Utilizzo dei codici tributo 7497, 7498 e 7499 per il versamento delle somme richieste con gli atti di recupero emessi ai sensi dell’art. 1, comma 421, della L. n. 311/2004.	6
Approvazione delle modifiche agli studi di settore applicabili al periodo d’imposta 2017.	7



Imposte sui redditi - Revisione del regime di tassazione del consolidato nazionale di cui agli artt. da 117 a 128 del TUIR.

Con D.M. 1° marzo 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in considerazione delle modifiche intervenute nel regime di tassazione del consolidato nazionale successivamente all'emanazione del D.M. 9 giugno 2004, ha dettato ulteriori disposizioni attuative riguardanti il regime opzionale di tassazione in esame.

Preliminarmente, l'art. 2 del Decreto in esame elenca i soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese.

In particolare, la disposizione normativa prevede che, in qualità di controllate, le società e le stabili organizzazioni di cui all'art. 120 del TUIR possono esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo fin dall'esercizio di costituzione a condizione che:

- la costituzione avvenga entro i termini relativi alla presentazione della dichiarazione per comunicare l'esercizio dell'opzione (art. 119, comma 1, lett. d), del TUIR);
- siano rispettate le ulteriori condizioni stabilite dall'art. 119 del TUIR

Tali disposizioni trovano applicazione anche nei confronti:

- dei soggetti che trasferiscono, ai fini fiscali, dall'estero in Italia la residenza;
- delle società non soggette a IRES che si trasformano in società assoggettate a tale imposta;

L'art. 2 del Decreto esaminato dispone, altresì, che l'opzione per la tassazione di gruppo può essere esercitata dalla società controllata anche a decorrere da un esercizio successivo a quello in cui ha avuto inizio la tassazione di gruppo cui partecipa la controllante.

Nel successivo art. 3 viene stabilito che, ai fini della verifica della sussistenza del requisito del controllo, va considerata la percentuale dei diritti di voto riferibile alle assemblee previste dagli articoli 2364, 2364-*bis* e 2479-*bis* del codice civile.

L'art. 4 del Decreto esaminato sancisce che l'opzione per la tassazione di gruppo non può essere esercitata dalla società che:

- ha optato, in qualità di partecipata, per il regime di trasparenza fiscale di cui all'art. 115 del TUIR;
- è assoggettata alle procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa oppure di amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi.



Il successivo art. 5 dispone che l'esercizio congiunto dell'opzione è comunicato dalla società controllante all'Agenzia delle Entrate con la dichiarazione dei redditi presentata nel corso del periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.

Nella dichiarazione vanno indicati:

- la denominazione/ragione sociale e il codice fiscale delle società che intendono esercitare l'opzione;
- la qualità di controllante oppure di controllata;
- le società che hanno eventualmente effettuato il versamento d'acconto in modo separato, nonché il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, o di revoca dell'opzione.

L'art. 6 del Decreto in commento prevede, innanzitutto, che l'esercizio dell'opzione comporta il trasferimento al consolidante degli obblighi di versamento dell'imposta sul reddito delle società, anche a titolo di acconto.

Qualora i soggetti che partecipano alla tassazione di gruppo abbiano proceduto, in tutto o in parte, separatamente al versamento degli acconti, ma in misura insufficiente, le sanzioni saranno applicate nei confronti del soggetto consolidante.

Il successivo art. 7 stabilisce che per effetto dell'opzione:

- ciascun soggetto partecipante alla tassazione di gruppo deve presentare all'Agenzia delle entrate la propria dichiarazione dei redditi nei modi e nei termini previsti dalla legge senza però liquidazione dell'imposta;
- ciascun soggetto può cedere, ai fini della compensazione con l'imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazioni nonché le eccedenze di imposta;
- nella dichiarazione dei redditi va indicato il reddito prodotto all'estero e la relativa imposta ivi pagata.

Il successivo art. 9 disciplina le modalità di redazione della dichiarazione dei redditi del consolidato.

L'art. 11 del Decreto in esame contiene un'elencazione delle operazioni straordinarie con non interrompono la tassazione di gruppo.

Il successivo art. 12 disciplina casi particolari di determinazione del reddito.



L'art. 13 del Decreto analizzato prevede casistiche ulteriori, rispetto a quelle previste dagli articoli 124 e 126 del TUIR, di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio.

In particolare, trattasi dei casi di:

- liquidazione giudiziale;
- trasformazione di una società soggetta a IRES in una società non soggetta a tale imposta;
- la trasformazione della consolidata in un soggetto avente natura giuridica diversa da una di quelle indicate nell'art. 120 del TUIR;
- la trasformazione della consolidante in un soggetto avente natura giuridica diversa da una di quelle indicate nell'art. 117 del TUIR;
- la fusione tra consolidata e società non inclusa nella tassazione di gruppo.

L'opzione perde efficacia con decorrenza dall'inizio dell'esercizio nel corso del quale sono effettuate le operazioni di cui ai punti precedenti.

Nell'ipotesi in cui nel periodo di durata dell'opzione per la tassazione di gruppo la consolidante opta, congiuntamente con altra società, per la tassazione di gruppo in qualità di controllata, si verifica l'interruzione della tassazione di gruppo relativamente al consolidato in cui aderiva in qualità di consolidante con gli effetti di cui all'art. 124 del TUIR.

Nell'ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo, le perdite fiscali residue risultanti dalla dichiarazione del consolidato, in alternativa a quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del TUIR, sono imputate alle società che le hanno prodotte al netto di quanto utilizzato e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo.

Entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento che comporta l'interruzione della tassazione di gruppo, la consolidante deve comunicare all'Agenzia delle Entrate la perdita di efficacia dell'opzione, nonché l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto.

Il successivo art. 14 stabilisce che al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia espressamente revocata con le modalità e i termini di cui all'art. 5 dello stesso decreto.

L'art. 15 stabilisce che la società controllata, che opta per la tassazione di gruppo, congiuntamente con la controllante, a decorrere da un esercizio successivo a quello in cui ha avuto inizio la predetta tassazione, deve adempiere agli obblighi previsti dagli articoli da 117 a 127 del TUIR e dal decreto in esame per tre esercizi sociali.



Infine, l'art. 16 stabilisce espressamente che il Decreto in esame sostituisce e abroga il Decreto dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004.

Individuazione di nuove tipologie di utenti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Con Provvedimento 9 marzo 2018, n. prot. 53616/2018, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 9 marzo 2018, l'Agenzia delle Entrate, recependo le disposizioni di cui all'art. 10 della L. n. 183/2011, ha incluso tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'art. 3, del D.P.R. n. 322/1998:

- le Società tra professionisti iscritte all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- le Società tra professionisti iscritte nell'albo dei Consulenti del Lavoro.

Il Provvedimento in esame dispone, inoltre, che si considerano soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione telematica e domande di volture catastali, nonché delle dichiarazioni e dei contratti di locazione da sottoporre a registrazione e dei relativi pagamenti, le Società tra professionisti iscritte all'albo dei Geometri e dei Geometri laureati.

Dichiarazioni - Modificazioni del modello di dichiarazione "Redditi 2018 – PF" e delle relative istruzioni. Modificazioni del modello 770/2018 e delle relative istruzioni.

Con Provvedimento 15 marzo 2018, n. prot. 57978/2018, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 15 marzo 2018, l'Agenzia delle Entrate ha apportato modifiche al modello di dichiarazione "Redditi 2018 – PF" e alle relative istruzioni, nonché al modello "770/2018", alle relative istruzioni e specifiche tecniche.

Le modifiche si sono rese necessarie per aggiornare le istruzioni e per rimuovere alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione dei precedenti modelli di dichiarazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate.

IVA - Modifica delle informazioni da trasmettere per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all'art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, e successive modificazioni.

Con Provvedimento 21 marzo 2018, n. prot. 62214/2018, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 21 marzo 2018, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello



“Comunicazione liquidazioni periodiche IVA” di cui all’art. 21-*bis* del D.L. n. 78/2010, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Il punto 1.2 del Provvedimento in commento precisa che il nuovo modello è utilizzato, in luogo del modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 27 marzo 2017, a decorrere dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo trimestre dell’anno d’imposta 2018, da presentare entro l’ultimo giorno del mese di maggio 2018, secondo quanto previsto dall’art. 21-*bis* del D.L. n. 78/2010, e successive modificazioni.

Riscossione – Mod. F24 ELIDE - Utilizzo dei codici tributo 7497, 7498 e 7499 per il versamento delle somme richieste con gli atti di recupero emessi ai sensi dell’art. 1, comma 421, della L. n. 311/2004.

Con Risoluzione 9 marzo 2018, n. 20/E, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che i codici tributo 7497, 7498 e 7499, istituiti con Risoluzione n. 3 /E del 12 gennaio 2016 per il pagamento delle somme richieste con gli atti di recupero emessi ai sensi dell’art. 1, comma 421, della L. n. 311/2004, in relazione ai crediti IVA utilizzati in compensazione in violazione delle disposizioni di cui all’art. 10 del D.L. n. 78/2009, possono essere utilizzati esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide).

Ciò in quanto l’art. 1, comma 422, della L. n. 311/2004, come modificato dall’art. 3, comma 4, del D.L. n. 50/2017, stabilisce che per il pagamento delle somme richiesti con i predetti atti di recupero non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall’art 17 del D. Lgs. n. 241/1997.

I predetti codici tributo sono utilizzati esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide) con le seguenti modalità di compilazione.

Nella sezione “**CONTRIBUENTE**”, sono indicati:

- nei campi “*codice fiscale*” e “*dati anagrafici*”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.

Nella sezione “**ERARIO ED ALTRO**”, sono indicati:

- nel campo “*tipo*”, la lettera “R”;
- nel campo “*elementi identificativi*”, nessun valore;
- nel campo “*codice*”, il codice tributo.

I campi “*codice ufficio*”, “*codice atto*” e “*anno di riferimento*” (nella forma “AAAA”) sono valorizzati con i dati reperibili nell’atto notificato al contribuente.

La Risoluzione in esame decorre a partire dal 19 marzo 2018.



Approvazione delle modifiche agli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2017.

Con D.M. 23 marzo 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2018, supplemento ordinario n. 14, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato le modifiche agli studi di settore in vigore per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2017.

In particolare, con l'art. 2 del Decreto in esame sono introdotti interventi correttivi agli studi di settore per la gestione delle imprese minori in contabilità semplificata.

